

# IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

- Il sistema pensionistico italiano
- La pensione di base dei lavoratori dipendenti
- Il metodo di calcolo retributivo
- Il metodo di calcolo contributivo
- La pensione di vecchiaia
- La pensione anticipata
- Anticipo pensionistico - APE sociale
- La pensione ai superstiti
- La pensione complementare

## IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

### Pensione di base (I pilastro):

- Legge 30 aprile 1969, n. 153
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (*Riforma Amato*)
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma Dini*)
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Riforma Prodi*)
- Legge 22 dicembre 2011 (*Riforma Monti-Fornero*), n. 214
- Legge 28 marzo 2019 (*Trattamento di pensione anticipata “Quota 100”*), n. 26

### Pensione complementare (II pilastro):

- Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma Dini*)
- Legge 23 agosto 2004, n. 243
- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni

## LA PENSIONE DI BASE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Considereremo i lavoratori dipendenti obbligatoriamente iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

L'INPS incassa i contributi ed eroga le seguenti prestazioni:

1. pensione vecchiaia
2. pensione ai superstiti
3. pensione di inabilità
4. assegno di invalidità

Sistema finanziario di gestione: **ripartizione pura**, senza revisione annua del premio; pertanto non è garantito l'equilibrio attuariale.

Metodo di calcolo della pensione:

Dopo la riforma Dini del 1995 e prima della riforma Monti-Fornero del 2011:

- metodo retributivo
- metodo misto (retributivo e contributivo)
- metodo contributivo

Dal 1/1/2012 (riforma Monti-Fornero) metodo misto, per la quota di anzianità maturata dal 1/1/2012, anche per coloro cui si applicava il metodo retributivo.

**Metodo di calcolo** della pensione (Riforma Dini, 1995)

a) Al lavoratore che al 31/12/1995 ha maturato almeno 18 anni di contributi si applica il **metodo retributivo** secondo la Riforma Amato

b) Al lavoratore che ha iniziato a lavorare prima dell'1/1/1996 e che al 31/12/1995 ha maturato meno di 18 anni di contributi si applica il **metodo misto**:

- metodo retributivo (Riforma Amato) per l'anzianità maturata fino al 31/12/1995
- metodo contributivo per i periodi successivi al 1/1/1996

Calcolo pro-rata: la pensione è somma di due quote, una calcolata col metodo retributivo e una col metodo contributivo.

c) Al lavoratore che ha iniziato a lavorare dopo l'1/1/1996 si applica il **metodo contributivo** (Riforma Dini)

## IL METODO DI CALCOLO RETRIBUTIVO

Calcolo della pensione secondo il **metodo retributivo** (Riforma Amato)

È basato su due elementi:

- numero totale di settimane contributive accreditate (per semplicità ci riferiamo a un numero finito di anni)
- retribuzione pensionabile

Si definisce retribuzione pensionabile R la media aritmetica delle retribuzione annue opportunamente rivalutate

$$(1) \quad R = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N k_j^r s^{(j)}$$

dove

N è il numero degli anni di lavoro che si devono considerare ai fini del calcolo di R  
 $s^{(j)}$  è il salario che il lavoratore ha percepito nel j-esimo anno  
 $k_j^r$  è il relativo coefficiente di rivalutazione.

La **pensione annua** viene determinata moltiplicando il numero di anni di contribuzione per l'ammontare della pensione annua spettante per ogni anno di anzianità contributiva.

Pensione annua spettante per ogni anno di anzianità contributiva

Si determina in funzione della retribuzione pensionabile  $R$  e di alcune aliquote decrescenti, secondo degli scaglioni successivi, della retribuzione pensionabile

Siano

$s$  il numero di scaglioni

$0 = m_1 < m_2 < \dots < m_s$  gli importi che individuano gli scaglioni

$\underline{r} = (r_1, r_2, \dots, r_s)$ . le aliquote di rendimento corrispondenti agli scaglioni

$$\underline{m} = (m_1, m_2, \dots, m_s).$$

$F(R, \underline{m}, \underline{r})$  la pensione annua spettante per ogni anno di anzianità contributiva

Il metodo di calcolo retributivo

Si ha

$$(2) \quad F(R, \underline{m}, \underline{r}) = \begin{cases} r_1 R & \text{per } 0 \leq R < m_2 \\ \sum_{j=1}^{k-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_k (R - m_k) & \text{per } m_k \leq R < m_{k+1}, \\ & \text{con } k = 2, 3, \dots, s-1 \\ \sum_{j=1}^{s-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_s (R - m_s) & \text{per } R \geq m_s \end{cases}$$

Sia

$n$  il numero di anni di anzianità contributiva

la **pensione annua** è

$$P = n * F(R, \underline{m}, \underline{r})$$

Il metodo di calcolo retributivo

## Esempio

Lavoratore che va in pensione con una anzianità contributiva di 37anni.

Siano:

$$\underline{m} = (0, 30000, 35000, 40000, 45000)$$

$$\underline{r} = (0.020, 0.018, 0.015, 0.012, 0.009)$$

in cui gli importi della s-pla  $\underline{m}$  sono in euro.

Determiniamo l'ammontare della pensione annua  $P$  che spetta al lavoratore in tre diverse ipotesi sull'ammontare della retribuzione pensionabile  $R$ :

(A)  $R = 28.000,00 \text{ €}$  .

La pensione spetta al lavoratore per ogni anno di anzianità contributiva è

$$F(R, \underline{m}, \underline{r}) = 0.020 * 28000 = 560$$

L'ammontare dell'intera pensione annua è:

$$P = 37 * 560 = 20720 \text{ €} .$$



Il metodo di calcolo retributivo

(B)  $R = 37000,00 \text{ €}$  .

Risulta:

$$F(\underline{R}, \underline{m}, \underline{r}) = 0.020 * 30000 + 0.018 * 5000 + 0.015 * 2000 = 720$$

e

$$P = 37 * 720 = 26640 \text{ €} .$$

(C)  $R = 49000,00 \text{ €}$  .

Risulta:

$$\begin{aligned} F(\underline{R}, \underline{m}, \underline{r}) &= 0.020 * 30000 + 0.018 * 5000 + 0.015 * 5000 + 0.012 * 5000 + 0.009 * 4000 \\ &= 861 \end{aligned}$$

e

$$P = 37 * 861 = 31857 \text{ €} .$$

A seguito della Riforma Amato (1992), l'ammontare della **pensione** è ottenuto come somma di due quote:

- $(QP)_A$  che fa riferimento all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992 ed è calcolata in base alla normativa precedente sulla retribuzione pensionabile  $(RP)_A$  secondo gli scaglioni di retribuzione pensionabile  $\underline{m}_A$  e le aliquote di rendimento  $\underline{r}_A$
- $(QP)_B$  che fa riferimento all'anzianità contributiva acquisita dopo il 31/12/1992 ed è calcolata sulla retribuzione pensionabile  $(RP)_B$  secondo gli scaglioni di retribuzione pensionabile  $\underline{m}_B$  e le aliquote di rendimento  $\underline{r}_B$

$$P = (QP)_A + (QP)_B$$

## Calcolo della retribuzione pensionabile

$(RP)_A$  è calcolato come media dei salari degli ultimi 5 anni di attività lavorativa, rivalutati in base agli indici ISTAT del costo della vita per la “scala mobile” dei lavoratori del settore industria, ma escludendo dalla rivalutazione i salari percepiti nell’anno di decorrenza della pensione e nell’anno immediatamente precedente

Siano

$m$  l’epoca di pensionamento

$s_z$  il salario percepito all’epoca  $z$ , posticipatamente

$f_z$  l’indice ISTAT del costo della vita per la “scala mobile” dei lavoratori del settore industria alla fine dell’anno  $z$

Si ha

$$(RP)_A = \frac{1}{5} \left( \frac{f_{m-1}}{f_{m-4}} s_{m-4} + \frac{f_{m-1}}{f_{m-3}} s_{m-3} + \frac{f_{m-1}}{f_{m-2}} s_{m-2} + s_{m-1} + s_m \right).$$

## Calcolo della retribuzione pensionabile

Per il calcolo di  $(RP)_B$  la Riforma Amato ha stabilito quanto segue:

- per coloro che al 31/12/1992 hanno maturato più di 15 anni di anzianità, la retribuzione pensionabile è calcolata sulle retribuzioni degli ultimi 10 anni di lavoro
- per coloro che al 31/12/1992 non hanno maturato più di 15 anni di anzianità, la retribuzione pensionabile è calcolata sulle retribuzioni degli anni che intercorrono tra il 31/12/1992 ed il mese precedente la decorrenza della pensione e di non più di 5 anni degli ultimi anni di contribuzione precedenti il 31/12/1992
- per coloro che sono entrati dopo il 31/12/1992 (e prima del 31/12/1995) il calcolo è basato sulle retribuzione di tutto il periodo di contribuzione
- i salari vanno rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, aumentata dell'1%; vanno esclusi dalla rivalutazione i salari percepiti nell'anno di decorrenza della pensione e nell'anno immediatamente precedente.

## Il metodo di calcolo retributivo

Siano

$m$  l'epoca di pensionamento

$s_z$  il salario percepito all'epoca  $z$ , posticipatamente

$p_z$  indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai alla fine dell'anno  $z$

$N$  numero di anni di contribuzione di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione pensionabile

Si ha

$$(RP)_B = \frac{1}{N} \left[ \sum_{k=2}^{N-1} s_{m-k} \prod_{j=1}^{k-1} \left( \frac{p_{m-j}}{p_{m-j-1}} + 0.01 \right) + s_{m-1} + s_m \right]$$

## Il metodo di calcolo retributivo

Per definire gli scaglioni di retribuzione pensionabile si fa riferimento ad un **tetto pensionabile**  $T$ , importo che aumenta di anno in anno secondo una regola stabilita dalla legge. Per il 2022:  $T = 48.279$  euro.

Riportiamo nelle seguenti tabelle gli scaglioni di retribuzione pensionabile e le corrispondenti aliquote di rendimento per il calcolo di  $(QP)_A$  e di  $(QP)_B$

RETRIBUZIONE PENSIONABILE $(RP)_A$	ALIQUOTA DI RENDIMENTO (%) PER IL CALCOLO DI $(QP)_A$	RETRIBUZIONE PENSIONABILE $(RP)_B$	ALIQUOTA DI RENDIMENTO (%) PER IL CALCOLO DI $(QP)_B$
da 0 a $T$	2.00	da 0 a $T$	2.00
da $T$ a $1.33 \cdot T$	1.50	da $T$ a $1.33 \cdot T$	1.60
da $1.33 \cdot T$ a $1.66 \cdot T$	1.25	da $1.33 \cdot T$ a $1.66 \cdot T$	1.35
oltre $1.66 \cdot T$	1.00	da $1.66 \cdot T$ a $1.90 \cdot T$	1.10
		oltre $1.90 \cdot T$	0.90

Il metodo di calcolo retributivo

Risulta allora

$$\underline{m}_A = (0, T, 1.33 \cdot T, 1.66 \cdot T)$$

$$\underline{r}_A = (0.02, 0.015, 0.0125, 0.01)$$

e

$$\underline{m}_B = (0, T, 1.33 \cdot T, 1.66 \cdot T, 1.90 \cdot T)$$

$$\underline{r}_B = (0.02, 0.016, 0.0135, 0.011, 0.009).$$

In base alla

$$(2) \quad F(R, \underline{m}, \underline{r}) = \begin{cases} r_1 R & \text{per } 0 \leq R < m_2 \\ \sum_{j=1}^{k-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_k (R - m_k) & \text{per } m_k \leq R < m_{k+1}, \\ & \text{con } k = 2, 3, \dots, s-1 \\ \sum_{j=1}^{s-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_s (R - m_s) & \text{per } R \geq m_s \end{cases}$$

si determinano

$F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A)$  importo della pensione annua spettante per un anno di anzianità contributiva relativo a  $(QP)_A$

$F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B)$  importo della pensione annua spettante per un anno di anzianità contributiva relativo a  $(QP)_B$ .

## Il metodo di calcolo retributivo

Esempio:

Nell'ipotesi che sia  $(RP)_A > 1.66 \cdot T$  risulta:

$$F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A) = 0.02 \cdot T + 0.015 \cdot 0.33 \cdot T + 0.0125 \cdot 0.33 \cdot T + 0.01 \cdot ((RP)_A - 1.66 \cdot T)$$

mentre nell'ipotesi che sia  $(RP)_B > 1.90 \cdot T$  risulta:

$$F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B) = 0.02 \cdot T + 0.016 \cdot 0.33 \cdot T + 0.0135 \cdot 0.33 \cdot T + 0.011 \cdot 0.24 \cdot T + 0.009 \cdot ((RP)_B - 1.90 \cdot T).$$

Siano

$n_A$  il numero di anni di contribuzione precedente il 31/12/1992

$n_B$  il numero di successivi anni di contribuzione

si ha

$$(QP)_A = n_A F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A)$$

$$(QP)_B = n_B F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B)$$

la pensione P è:

$$P = n_A F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A) + n_B F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B).$$



Il metodo di calcolo retributivo

Dopo la riforma Monti-Fornero (2011):

Si considerano ancora gli anni di contribuzione:

$n_A$  il numero di anni di contribuzione precedenti il 31/12/1992

$n_B$  gli anni di contribuzione successivi al 31/12/1992 ma fino al 31/12/2011

per gli anni di contribuzione dal 1/1/2012 si determina una terza quota di pensione calcolata sulla base del metodo contributivo.

## IL METODO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

Calcolo della pensione secondo il **metodo contributivo** (Riforma Dini)

La determinazione della **pensione** avviene sulla base dei contributi versati al fondo dall'assicurato durante tutto il periodo di attività lavorativa, opportunamente rivalutati (**montante contributivo individuale**)

Per la determinazione dei **contributi** si applica alla retribuzione annua imponibile una aliquota, chiamata **aliquota di computo**, che per gli iscritti all'A.G.O. è pari al 33%.

L'aliquota di computo è virtuale e può essere diversa dall'aliquota contributiva effettiva (per il 2022 anche l'aliquota effettiva è 33% di cui il 9,19% è a carico del lavoratore).

La legge prevede di considerare la contribuzione nei limiti di un massimale annuo indicizzato e fissato per il 2022 a € 105.014,00.

## Il metodo di calcolo contributivo

<b>Le Aliquote di Computo (legge 335/1995)</b>								
Anno	Lavoratori Dipendenti	Artigiani e Commercianti		Agricoli autonomi		Gestione Separata		
		Soggetti con meno di 65 anni o senza pensione	Pensionati ultra 65 anni a richiesta	Soggetti con meno di 65 anni o senza pensione	Pensionati ultra 65 anni a richiesta	Partite IVA	Collaboratori e Figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
1996	33	20	-	20	-	10	10	10
1998	33	20	10	20	10	12,5	12,5	10
2000	33	20	10	20	10	14,5	14,5	10
2002	33	20	10	20	10	15,5	15,5	10
2004	33	20	10	20	10	17	17	10
2005	33	20	10	20	10	19,5	19,5	10
2006	33	20	10	20	10	19	19	10
2007	33	20	10	20	10	23	23	16
2008	33	20	10	20	10	24	24	17
2009	33	20	10	20	10	25	25	17
2010	33	20	10	20	10	26	26	17
2012	33	21,3	10,65	21,6	10,8	27	27	18
2013	33	21,75	10,88	22	11	27	27	20
2014	33	22,2	11,10	22,4	11,2	27	28	22
2015	33	22,65	11,33	22,8	11,4	27	30	23,5
2016	33	23,1	11,55	23,2	11,6	27	31	24
2017	33	23,55	11,78	23,6	11,8	25	32	24
2018	33	24	12,00	24	12	25	33	24

**PensioniOggi.it**

Riguardo al **montante contributivo individuale** la legge stabilisce quanto segue:

”Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.” (Comma 8, art. 1 della legge 8/8/1995, n.335).

”Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. (...)” (Comma 9, art. 1 della legge 8/8/1995, n.335).

Il tasso annuo di capitalizzazione di cui parla la legge è dunque una media geometrica mobile: è la radice quinta della variazione complessiva del PIL che si è verificata nel quinquennio immediatamente precedente l’anno da rivalutare.

Il metodo di calcolo contributivo

Se il lavoratore va in pensione all'epoca  $m$ , con  $n$  anni di anzianità contributiva, i salari percepiti posticipatamente dai quali vengono prelevati i contributi sono:

$$S_{m-n+1}, \dots, S_m$$

Siano  $\gamma$  l'aliquota di computo

$g_z$  il PIL nominale al tempo  $z$

I montanti contributivi maturati sono

$$M_{t+1} = \gamma S_{t+1} + M_t \left( \frac{g_{t+1}}{g_{t-6}} \right)^{\frac{1}{5}} \quad \text{per } t = m-n, \dots, m-1; \quad \text{con } M_{m-n} = 0.$$

Il montante contributivo individuale all'epoca  $m$ , di pensionamento, è dato da:

$$M_m = \gamma S_m + \sum_{k=m-n+1}^{m-1} \gamma S_k \left( \prod_{j=1}^5 \frac{g_{m-j-1}}{g_{k-j-1}} \right)^{\frac{1}{5}}.$$

### Il Tasso di Capitalizzazione delle Pensioni

Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione	Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione
<b>1963</b>	31.12.1961	0,081432	1,081432	<b>1993</b>	31.12.1991	0,09775	1,09775
<b>1964</b>	31.12.1962	0,09136	1,09136	<b>1994</b>	31.12.1992	0,088611	1,088611
<b>1965</b>	31.12.1963	0,105468	1,105468	<b>1995</b>	31.12.1993	0,07299	1,07299
<b>1966</b>	31.12.1964	0,111816	1,111816	<b>1996</b>	31.12.1994	0,065726	1,065726
<b>1967</b>	31.12.1965	0,110107	1,110107	<b>1997</b>	31.12.1995	0,062054	1,062054
<b>1968</b>	31.12.1966	0,104326	1,104326	<b>1998</b>	31.12.1996	0,055871	1,055871
<b>1969</b>	31.12.1967	0,099969	1,099969	<b>1999</b>	31.12.1997	0,053597	1,053597
<b>1970</b>	31.12.1968	0,087896	1,087896	<b>2000</b>	31.12.1998	0,056503	1,056503
<b>1971</b>	31.12.1969	0,089733	1,089733	<b>2001</b>	31.12.1999	0,051781	1,051781
<b>1972</b>	31.12.1970	0,099558	1,099558	<b>2002</b>	31.12.2000	0,047781	1,047781
<b>1973</b>	31.12.1971	0,100769	1,100769	<b>2003</b>	31.12.2001	0,043698	1,043698
<b>1974</b>	31.12.1972	0,099769	1,099769	<b>2004</b>	31.12.2002	0,041614	1,041614
<b>1975</b>	31.12.1973	0,12137	1,12137	<b>2005</b>	31.12.2003	0,039272	1,039272
<b>1976</b>	31.12.1974	0,146567	1,146567	<b>2006</b>	31.12.2004	0,040506	1,040506
<b>1977</b>	31.12.1975	0,156004	1,156004	<b>2007</b>	31.12.2005	0,035386	1,035386
<b>1978</b>	31.12.1976	0,190509	1,190509	<b>2008</b>	31.12.2006	0,033937	1,033937
<b>1979</b>	31.12.1977	0,216775	1,216775	<b>2009</b>	31.12.2007	0,034625	1,034625
<b>1980</b>	31.12.1978	0,210426	1,210426	<b>2010</b>	31.12.2008	0,033201	1,033201
<b>1981</b>	31.12.1979	0,203363	1,203363	<b>2011</b>	31.12.2009	0,017935	1,017935
<b>1982</b>	31.12.1980	0,226929	1,226929	<b>2012</b>	31.12.2010	0,016165	1,016165
<b>1983</b>	31.12.1981	0,214364	1,214364	<b>2013</b>	31.12.2011	0,011344	1,011344
<b>1984</b>	31.12.1982	0,205767	1,205767	<b>2014</b>	31.12.2012	0,001643	1,001643
<b>1985</b>	31.12.1983	0,202694	1,202694	<b>2015</b>	31.12.2013	-0,001927	1,00000*
<b>1986</b>	31.12.1984	0,186164	1,186164	<b>2016</b>	31.12.2014	0,005058	1,005058
<b>1987</b>	31.12.1985	0,160219	1,160219	<b>2017</b>	31.12.2015	0,004684	1,004684
<b>1988</b>	31.12.1986	0,142703	1,142703	<b>2018</b>	31.12.2016	0,005205	1,005205
<b>1989</b>	31.12.1987	0,126341	1,126341	<b>2019</b>	31.12.2017	0,013478	1,013478
<b>1990</b>	31.12.1988	0,115314	1,115314	<b>2020</b>	31.12.2018	0,018254	1,018254
<b>1991</b>	31.12.1989	0,105217	1,105217	<b>2021</b>	31.12.2019	0,019199	1,019199
<b>1992</b>	31.12.1990	0,101013	1,101013	<b>2022</b>	31.12.2020	-0,000215	1,00000*
<b>PENSIONIOGLIT</b>							
* Effetto del Decreto Legge 65/2015							

Il metodo di calcolo contributivo

Per ottenere la **rata di pensione** si moltiplica il montante contributivo per un coefficiente di trasformazione che varia con l'età di pensionamento.

Sia

$k_x$  il coefficiente di trasformazione per un pensionato di età  $x$   
la rata di pensione è

$$P = k_x M_m .$$

I coefficienti di trasformazione devono essere periodicamente aggiornati per tener conto della variazione della mortalità della popolazione. Se nel tempo si stima un aumento della speranza di vita dei pensionati, è necessario ridurre il coefficiente di trasformazione (ossia pagare pensioni più basse a parità di altre condizioni) dal momento che la rendita pensionistica sarà pagata per un periodo di tempo più lungo.

La L. 335/95 prevedeva un aggiornamento decennale, in seguito a una concertazione del governo con le parti sociali. Tale mancanza di automatismo ha portato un aggiornamento solo dopo quindici anni.

In seguito, i vari interventi normativi hanno introdotto una revisione dei coefficienti automatica, non più legata alla concertazione, ma a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle stime Istat dell'andamento della sopravvivenza in Italia.

La revisione è diventata triennale fino alla fine del 2018. Dal 2019, la revisione è effettuata ogni due anni.



Il metodo di calcolo contributivo

I coefficienti di trasformazione dal 01/01/1996, dal 01/01/2010 e dal 01/01/2013

ETA' DI PENSIONAMENTO x	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (%) $k_x$		
	fino al 31/12/2009	dal 01/01/2010	dal 01/01/2013
57	4.720	4.419	4.304
58	4.860	4.538	4.416
59	5.006	4.664	4.535
60	5.163	4.798	4.661
61	5.334	4.940	4.796
62	5.514	5.093	4.940
63	5.706	5.257	5.094
64	5.911	5.432	5.259
65	6.136	5.620	5.435
66		5.620	5.624
67		5.620	5.826
68		5.620	6.046
69		5.620	6.283
70		5.620	6.541

## Il metodo di calcolo contributivo

<b>I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo</b>						
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione					
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%

**PensioniOggi.it**

*Osservazione*

Lavoratore che ha maturato 40 anni di contribuzione;

Siano  $s^{(t)}$  il salario che ha percepito con t anni di anzianità

$k_j^r$  coefficienti di rivalutazione dei salari secondo il metodo retributivo

$k_j^c$  coefficienti di rivalutazione dei salari secondo il metodo contributivo.

La retribuzione pensionabile sia calcolata su tutto il periodo di contribuzione e sia minore del tetto T e quindi sia  $\beta$  l'aliquota di rendimento.

Pensione calcolata secondo il **metodo retributivo**:

$$Pr = 40 \beta \frac{\sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)}}{40} \quad \text{ovvero} \quad Pr = \beta \sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)}$$

Pensione calcolata secondo il **metodo contributivo** con coefficiente di trasformazione  $\alpha$ :

$$P^c = \alpha \sum_{j=1}^{40} k_j^c \cdot \gamma s^{(j)} = \alpha \gamma \sum_{j=1}^{40} k_j^c s^{(j)} .$$

Assumiamo l'ulteriore ipotesi:

$$k_j^r = k_j^c \quad \text{che implica} \quad \sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)} = \sum_{j=1}^{40} k_j^c s^{(j)}$$

Allora si ottiene lo stesso importo di pensione secondo i due procedimenti, retributivo e contributivo, se

$$\beta \sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)} = \alpha \gamma \sum_{j=1}^{40} k_j^c s^{(j)} \quad \text{cioè se} \quad \beta = \alpha \gamma .$$

Allora se è  $\beta = 2\%$  (retribuzione pensionabile non superiore al tetto pensionabile) e  $\gamma = 33\%$  (lavoratori dipendenti privati)

sarà:

$$0.02 = \alpha \cdot 0.33 \quad \text{da cui si ottiene il coefficiente di trasformazione} \quad \alpha = 0.0606$$

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti per avere maturato il diritto alla pensione di vecchiaia:

- cessazione dal lavoro
- versati almeno 20 anni di contributi
- età:

fino al 2011:

65 anni di età per gli uomini

60 anni di età per le donne;

dopo Riforma Monti-Fornero (2011):

66 anni per gli uomini

62 anni per le donne

e progressivo aumento nel tempo in relazione alla speranza di vita

Anno	Lavoratori	Lavoratrici
2011	65	60
2012	66	62
2018	66 anni e 7 mesi	
2019 - 2020	67*	
2021 - 2023	67*	

Per i lavoratori che rientrano nel **metodo di calcolo contributivo** è inoltre richiesto di avere un importo di pensione superiore a 1,5 volte l'assegno sociale (€468,10 nel 2022). Altrimenti, il requisito è di 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione.

---

\* Per i lavoratori addetti a mansioni gravose, usuranti o notturne, con 30 anni di anzianità contributiva, il requisito è ridotto a 66 anni e 7 mesi.

## **PENSIONE ANTICIPATA**

Prima della riforma Monti-Fornero si parlava di **pensione di anzianità** quando erano soddisfatti opportuni requisiti di età e di anzianità lavorativa

Con la nuova normativa, a partire dal 1/1/2012, si parla di **pensione anticipata**: trattamento previdenziale che può essere conseguito al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica.

Dal 1/1/2012 il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è stato fissato a

42 anni e 1 mese per gli uomini

41 anni e 1 mese per le donne

con adeguamento in relazione all'incremento della speranza di vita.

Dal 1/1/2016 al 31/12/2018 il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è stato fissato a

42 anni e 10 mesi per gli uomini

41 anni e 10 mesi per le donne

A seguito della

Legge 28 marzo 2019 (Trattamento di pensione anticipata “Quota 100”), n. 26

dal 1/1/2019 al 31/12/2026 è stato sospeso l'adeguamento alla speranza di vita e il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è rimasto fissato a

42 anni e 10 mesi per gli uomini

41 anni e 10 mesi per le donne

L'adeguamento alla speranza di vita riprenderà dal 1/1/2027.

Per i lavoratori che rientrano nel **metodo di calcolo contributivo** è prevista inoltre la possibilità di accedere alla **pensione anticipata** al compimento di 64 anni di età, con 20 anni di contributi effettivi versati e se l'importo di pensione è superiore a 2,8 volte l'assegno sociale (€468,10 nel 2022).

## **Trattamento di pensione anticipata “Quota 100”**

(D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 - convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26)

Dal 1° gennaio 2019, per il periodo 2019-2021, è stato previsto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con almeno 62 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Il requisito anagrafico non è soggetto, per l'intero periodo della sperimentazione, agli adeguamenti legati alla speranza di vita.

La norma prevede le c.d. "finestre", le quali indicano quando è possibile effettivamente percepire il trattamento pensionistico per gli aventi diritto.

### **Dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi:**

se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 il pensionamento è decorso dal 1° aprile 2019; per coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019, la decorrenza della pensione avviene dopo tre mesi.

### **Dipendenti del settore pubblico:**

se hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 il pensionamento decorre dal 1° agosto 2019; per coloro che perfezionano i requisiti successivamente al 29 gennaio 2019, la decorrenza avviene a partire dai sei mesi successivi alla loro maturazione.



## Trattamento di pensione anticipata “Quota 102”

(Legge di Bilancio per il 2022 - L. 30 dicembre 2021, n. 234)

Per l'anno 2022 è stato previsto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con almeno 64 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, se i requisiti sono raggiunti tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022. Il diritto conseguito entro il 31/12/2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Rimangono in vigore anche per “Quota 102” le c.d. "finestre", cioè il periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione e l'effettiva riscossione dell'assegno pensionistico: 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per quelli del settore pubblico.

L'accesso al pensionamento con “quota 102” prevede il **divieto di cumulo pensione-reddito** fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (ad eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi).

Per coloro che hanno maturato i requisiti per la “Quota 100” entro il 31 dicembre 2021, rimane la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche nel 2022.

## **Trattamento di pensione anticipata “Opzione donna”**

(L. 243/2004, *Legge Maroni*)

La Legge di Bilancio per il 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) rinnova l’Opzione donna per le lavoratrici che rientrano nel **metodo di calcolo misto** e che hanno raggiunto i 58 anni di età e i 35 anni di contributi entro il 31/12/2021: esse hanno la possibilità di accedere alla **pensione anticipata** a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo.

## ANTICIPO PENSIONISTICO – APE SOCIALE

L'APE sociale, introdotta con la Legge di bilancio nel 2017, è stata prorogata al 2022 (L. 234/2021 - Legge di bilancio 2022).

E' una prestazione assistenziale, e non previdenziale, erogata dallo Stato, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni di età, non beneficino di alcuna pensione, dispongano di un reddito non superiore a 8.000 euro lordi all'anno e si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- lavoratori con almeno 30 anni di anzianità contributiva con una ridotta capacità lavorativa a causa di invalidità civile non inferiore al 74% oppure che assistono un parente convivente con un handicap grave da almeno 6 mesi;
- lavoratori con almeno 36 anni di anzianità contributiva che, da almeno 6 anni negli ultimi 7, coprono un ruolo considerato "gravoso"\*; lavoratori edili e della ceramica con almeno 32 anni di anzianità.

L'importo dell'APE è pari alla mensilità della pensione e non può superare i 1.500 euro.

---

\* lavoratori dell'industria estrattiva, del settore siderurgico, del vetro, conducente di gru, camionista, agricoltore, pescatore, personale ferroviario e marittimo, infermiere, insegnante di scuola dell'infanzia o educatore del nido, facchino, ...

## LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti può essere:

- di reversibilità, a seguito del decesso di un pensionato diretto
- indiretta, a seguito della morte di un lavoratore e in presenza di opportuni requisiti di assicurazione e di contribuzione (15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione, ma almeno 3 nei 5 anni precedenti il decesso)

Possono far parte di un nucleo superstite di assicurato o di pensionato:

- il coniuge, anche se separato (con eccezioni) o divorziato
- i figli, se sono:
  - minori di 18 anni,
  - studenti con età compresa fra i 18 e i 21 anni  
(se a carico del genitore e non svolgono attività lavorativa),
  - studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni,
  - inabili e a carico del genitore;
- i genitori (in mancanza di coniuge e figli se a carico del deceduto)
- i fratelli (in mancanza di coniuge, figli e genitori, se a carico del deceduto).

La pensione a coniuge e a figli superstiti è pari al:

- 60% per il coniuge,
- 80% al coniuge e un figlio,
- 100% al coniuge e due figli.

## LA PENSIONE COMPLEMENTARE

Nell'ambito della previdenza complementare (Il pilastro) si distinguono:

- **fondi a contributo definito**

È fissata la misura dei contributi da versare al fondo pensioni, la cui capitalizzazione fornisce il montante maturato dal quale si determinano le prestazioni.

La prestazione finale non è conosciuta a priori e dipende dalla gestione finanziaria.

- **fondi a prestazione definita** o beneficio definito

È fissato l'obiettivo pensionistico. I contributi vengono calcolati in funzione di tale obiettivo e devono garantire l'equilibrio della gestione (principio di equilibrio attuariale).

Fanno riferimento o al livello del reddito (piano a prestazione aggiuntiva) o al livello di previdenza obbligatoria (piano a prestazione integrativa).

Alla fase di accumulo del capitale, di natura prettamente finanziaria (ogni iscritto ha un suo conto individuale nel quale confluiscono i contributi versati ed i rendimenti conseguenti al loro investimento), segue la fase di erogazione della pensione, di natura assicurativa.

Destinatari della previdenza complementare sono:

- i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
- i soci lavoratori e i lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Per le prime due categorie soltanto forme a contribuzione definita

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti anche fondi a prestazione definita.

Il sistema finanziario della capitalizzazione: i contributi versati da ciascun lavoratore sono investiti per far fronte al pagamento delle prestazioni future.

Le prestazioni previste sono le seguenti:

- prestazioni di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza (purché iscritto al fondo pensioni da almeno 5 anni),
- prestazioni di anzianità, alla cessazione del rapporto di lavoro dopo almeno 15 anni di appartenenza al fondo e con età non inferiore di oltre 10 anni a quella del pensionamento di vecchiaia (nel regime obbligatorio).

Prestazioni erogate integralmente sotto forma di rendita (da una compagnia di assicurazioni o da fondo stesso se autorizzato) oppure in parte sotto forma di rendita e in parte mediante la liquidazione di un importo non superiore al 50% del montante maturato.

## La pensione complementare

Il finanziamento dei fondi pensione è costituito da tre componenti:

- il contributo del lavoratore,
- il contributo del datore di lavoro,
- la trasformazione del TFR.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un importo, accantonato annualmente dal datore di lavoro, che viene liquidato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il contributo del lavoratore per i lavoratori dipendenti viene stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

Per i lavoratori già attivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n.124/93 è prevista la possibilità di destinare una quota del TFR al fondo pensione (stabilita dalle fonti istitutive del fondo) mentre per i neoassunti tutto il TFR viene destinato al fondo pensione.

Si distinguono due tipi di fondi:

- i **fondi negoziali**: si possono iscrivere gli appartenenti ad una categoria di lavoratori o ad una azienda che lo ha costituito.
- i **fondi aperti** (istituiti da assicurazioni, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni di investimento): vi possono aderire tutti i lavoratori.

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-complementare/Pagine/default.aspx>

## Coefficienti di trasformazione

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/Documents/Nota-tecnica-Decreto-interministeriale-del-15052018-coefficienti-trasformazione-montante-contributivo.pdf>

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Decreto-interministeriale-del-15052018-coefficienti-trasformazione-montante-contributivo.pdf>

<https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-interministeriale-del-01062020-coefficienti-trasformazione-montante-contributivo.pdf>

<https://www.pensionioggi.it/dizionario/coefficienti-di-trasformazione>